

CONSULTAZIONI ELETTORALI: ASSENZE DEL PERSONALE E CHIUSURA DEI PLESSI

ASSENZE

Permessi per votare

Non è previsto alcun permesso specifico per recarsi a votare

È comunque riconosciuto il diritto di richiedere (ed ottenere) permessi o ferie per raggiungere il comune di residenza.

La concessione di un permesso retribuito per recarsi a votare in comune diverso dalla sede di servizio, è prevista solo per i lavoratori che siano stati trasferiti di sede nell'approssimarsi delle elezioni, i quali, pur avendo richiesto il trasferimento di residenza entro 20 giorni, non abbiano ottenuto in tempo l'iscrizione nelle liste elettorali della sede di servizio (Circolare della Ragioneria generale dello Stato IGOP n. 23 del 10/03/1992).

Permessi per i componenti del seggio elettorale

La durata dell'impegno al seggio elettorale determina **il diritto ai permessi elettorali**. Tutti i lavoratori, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, nominati **scrutatore, segretario, presidente di seggio o rappresentante di una lista** in occasione di **qualsiasi** consultazione elettorale, hanno diritto ad assentarsi per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio.

Le giornate di assenza sono considerate attività lavorativa a tutti gli effetti. Anche se lo svolgimento delle attività elettorali copre soltanto una parte della giornata l'assenza è legittima per tutto il giorno lavorativo.

I giorni festivi e quelli non lavorativi (la domenica e il sabato, per le scuole che applicano la settimana corta) sono recuperati con giornate di riposo compensativo.

Il riposo compensativo deve essere goduto **subito dopo la fine delle operazioni elettorali**. Secondo l'orientamento della Corte Costituzionale (Corte Costituzionale n. 452 del 1991) il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive (**la domenica**) o non lavorative (**il sabato**, in caso di settimana corta e cioè di intero orario settimanale previsto dal lunedì al venerdì), destinate alle operazioni elettorali, *“nel periodo immediatamente successivo ad esse”*. Quindi i lavoratori potranno rimanere a casa retribuiti **nei due giorni successivi** alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo), oppure **nel giorno successivo** (se il sabato è lavorativo); nei casi in cui le operazioni di scrutinio si protraessero **oltre la mezzanotte del secondo giorno**, il giorno successivo sarà considerato come giorno dedicato alle operazioni elettorali con conseguente spostamento delle giornate di riposo compensativo **indipendentemente** dall'orario di conclusione delle operazioni di scrutinio.

I lavoratori chiamati al seggio devono consegnare al dirigente **il certificato di chiamata** e successivamente esibire la copia di tale certificato firmata dal presidente di seggio con **l'indicazione delle giornate di effettiva presenza al seggio e l'orario di chiusura del seggio**. Per il presidente di seggio la documentazione deve essere vistata dal vicepresidente.

I rappresentanti di lista presentano un certificato redatto dal presidente di seggio che attesta **l'esecuzione dell'incarico con l'orario di presentazione al seggio** e quello **conclusivo delle operazioni**; si ponga attenzione al fatto che i rappresentanti di lista possono presentarsi al seggio **in qualsiasi momento prima dell'inizio**

dello scrutinio, pertanto il certificato deve riportare menzione specifica dell'accreditamento nella giornata di sabato, altrimenti il sabato non può essere considerato.

Permessi per svolgere la campagna elettorale

Non sono previsti specifici permessi.

Il personale con contratto a tempo **indeterminato**, candidato alle elezioni amministrative, può utilizzare anche cumulativamente:

Docenti: **3 gg di permesso retribuito** (art. 15, c 2 CCNL 2006-2009); **6 gg di ferie** (art. 13 c.9 CCNL 2006-2009; se la sostituzione può avvenire senza oneri);

ATA: **18 ore** per motivi personali (art. 31, c2 CCNL 2016-2018); nonché giorni di **ferie**.

Il personale con contratto a tempo **determinato** fino al 31 agosto o fino al 30 giugno o supplente temporaneo può chiedere la fruizione dei **6 gg di permesso senza retribuzione** (art. 19 c. 7 CCNL 2006-2009).

Tutto il personale ad eccezione di quello con contratto temporaneo (supplenze brevi) può comunque fruire di un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita, non valida ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza (art. 18 CCNL 2006-2009).

CHIUSURA DEI PLESSI

In occasione delle consultazioni elettorali o referendum uno più plessi scolastici possono essere adibiti a seggio elettorale e, pertanto, chiusi, secondo le indicazioni del Sindaco, del Prefetto o della Città Metropolitana.

Le disposizioni vigenti stabiliscono la chiusura dei **soli edifici scolastici sede di seggio**. I lavoratori interessati non sono tenuti al recupero.

Nei plessi scolastici che **non** sono sede di seggio l'attività si svolge regolarmente.

L'eventuale utilizzazione del personale ATA nei plessi funzionanti può essere oggetto di contrattazione di istituto.

Pur alla luce dell'emergenza epidemiologica in atto, si consiglia di mantenere la funzionalità di detti plessi garantendo, così, la continuità del servizio.